

XVI LEGISLATURA

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 10 MAGGIO 2012

**311<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

**GIULIANO**

*Intervengono il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Martone e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.*

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3249) Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente **GIULIANO** comunica che è pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti riferiti agli articoli 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, nonché la riformulazione dell'emendamento 37.7, che sarà pubblicata in allegato al resoconto.

Informa, altresì, che sono stati depositati gli emendamenti del Governo (pubblicati in allegato al resoconto).

Il senatore **CASTRO** (Pdl) preannuncia l'intendimento dei relatori di presentare nel corso della giornata odierna emendamenti al disegno di legge, finalizzati a risolvere le principali criticità emerse durante il dibattito ed a consentire alla riforma del mercato del lavoro di essere approvata con il massimo possibile di convergenza da parte delle forze parlamentari.

Quanto al Capo II, sulla cosiddetta "flessibilità in entrata", rileva che le proposte intenderanno recepire la linea politica dell'esecutivo, diretta a promuovere un'opportuna razionalizzazione degli istituti, prevenendo l'utilizzo distorto di forme contrattuali atipiche.

Le proposte emendative riferite all'articolo 3 prevederanno un aumento, da sei a dodici mesi, della durata massima del requisito dell'acausalità del contratto a tempo determinato, individuando modelli organizzativi tipizzati - quali, ad esempio, lo *startup* e l'avvio di progetti di ricerca - che, se recepiti dalla contrattazione collettiva nazionale, possono dar luogo ad una franchigia generale circa l'acausalità del contratto per le assunzioni a termine, fino al sei per cento del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unità produttiva.

Sul contratto di apprendistato, i relatori sono intenzionati a definire un "privilegio organizzativo" per l'assunzione di nuovi apprendisti da parte di imprese di ridotte dimensioni, prevedendo che non operi la limitazione prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera *d*) del disegno di legge; è comunque fatta salva la possibilità per tutte le imprese di assumere sempre un nuovo apprendista.

In tema di *job on call*, coerentemente con la riforma pensionistica recentemente approvata, si intenderebbe ripristinare la possibilità di assumere sempre con contratto di lavoro intermittente i giovani al di sotto dei ventiquattro anni e i lavoratori *over 55*; verrebbero inoltre semplificate le modalità di notifica alla direzione provinciale del lavoro, e ridotte significativamente le sanzioni previste per i casi di violazione degli obblighi di comunicazione.

I relatori intendono inoltre intervenire sulla tematica del lavoro a progetto con l'individuazione della giusta remunerazione per la prestazione di lavoro, in riferimento sia alle tariffe professionali, sia alle medie retributive del lavoro subordinato; altre proposte di modifica sono tese a restringere significativamente il campo di applicazione della presunzione di collaborazione continuata e continuativa per le cosiddette "partite IVA", incidendo in particolare sugli indici di rischio. Verrebbe introdotta un'esenzione dalla presunzione in quei casi che risultano qualificati da un profilo soggettivo, determinato da un percorso formativo o esperienziale di livello, nonché da un profilo

oggettivo individuato da un reddito annuale da lavoro autonomo pari a circa 17-18.000 euro. Si dispone l'esenzione anche con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali si richieda l'iscrizione ad ordini o elenchi.

I relatori intenderebbero altresì intervenire su alcune delle criticità emerse in relazione al settore agricolo; ripristinando, ad esempio, per gli imprenditori commerciali e i professionisti, la possibilità di assumere con un contratto di lavoro accessorio, salvo che il lavoratore agricolo sia già regolarizzato.

Nel ringraziare tutti i componenti della Commissione, il relatore Castro informa conclusivamente che i senatori del Popolo della Libertà si renderanno disponibili a ritirare una quota significativa di emendamenti presentati, riferendo che la senatrice Spadoni Urbani gli ha già anticipato l'intendimento di ritirare tutti gli emendamenti a sua firma, ad eccezione degli emendamenti 1.12, 1.15, 3.52, 6.6, 8.12, 8.16, 29.22, 41.0.2, 42.7, 65.12, 67.10, 68.13, 69.5, 71.1, 71.2, 71.6 e 71.9.

Il relatore **TREU (PD)** si sofferma in primo luogo su alcuni aspetti che ritiene meritevoli di ulteriori approfondimenti, anche da parte del Governo, in quanto già oggetto di lungo dibattito, quali la normativa in materia di licenziamento disciplinare, con particolare riguardo all'eventuale, conseguente reintegro del lavoratore illegittimamente licenziato, la cui tipizzazione potrebbe opportunamente essere definita dalla contrattazione collettiva e dai codici disciplinari, anziché da norme di legge. Si sofferma, quindi, sulla disciplina del processo nelle cause riguardanti casi di licenziamento, nonché la definizione del quadro normativo in materia di servizi per l'impiego e di formazione permanente, che per sua natura necessita di concertazione con le Regioni.

Nel trattare le ipotesi emendative individuate insieme al relatore Castro, richiama l'attenzione sulla disciplina dell'Aspi, al fine specifico di innalzare il livello di tutela garantito ai lavoratori parasubordinati, nonché di prevedere maggiori possibilità di accesso, nel senso di consentire a una più ampia platea di soggetti la fruizione di tale strumento, la cui incidenza economica a vantaggio dei singoli fruitori dovrebbe essere accresciuta. Ritiene inoltre auspicabile la previsione di un periodo transitorio, volto a una migliore definizione dell'istituto in vista della sua definitiva messa a regime. Considera altresì meritevole di riflessione la materia degli ammortizzatori sociali, nel caso delle cessazioni di attività del lavoro svolto in cantieri, in ragione della natura sua propria, poco compatibile con la *ratio* a base dell'Aspi. Ulteriori modifiche al disegno di legge dovrebbero essere tese all'individuazione di forme di sostegno alternative, in particolar modo allo scopo di sostenere i soggetti disoccupati nella creazione di microimprese o nella partecipazione a società cooperative. Suggerisce poi l'opportunità di valorizzare ulteriormente i previsti fondi di solidarietà bilaterale, così da potenziarne la funzione sussidiaria di integrazione del reddito, nel pieno rispetto di criteri di trasparenza e di sostenibilità finanziaria; in particolare, l'attivazione di tali strumenti dovrebbe preferibilmente essere lasciata alle parti sociali, limitando l'apporto della disciplina legislativa a una funzione di carattere suppletivo.

In riferimento al tema della partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili delle imprese dichiara di propendere per la previsione di una specifica norma di delega al Governo, atta a integrare l'articolato in coerenza con lo spirito che informa il disegno di legge in esame.

Conclude, esprimendo il proprio ringraziamento nei confronti dei senatori intervenuti nel dibattito e si riserva di sollecitare i colleghi del proprio Gruppo a valutare il ritiro di un numero significativo di proposte emendative presentate, in considerazione dell'esigenza di procedere celermente alla conclusione dell'esame in Commissione.

Il senatore **SCARABOSIO (PdL)** ritira tutte le proposte di modifica a sua firma, salvo gli emendamenti 9.58 e 71.7.

Il **PRESIDENTE** comunica che il senatore Viespoli ha dichiarato di ritirare tutte le proposte di modifica a sua firma, ad eccezione degli emendamenti 14.36, 14.37 e 37.7 (testo 2). Nel prendere atto con soddisfazione del proficuo clima di mutua collaborazione nel quale la Commissione sta procedendo nei lavori, propone di anticipare la seduta pomeridiana di oggi al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*Omissis*

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 3249

Art. 12

### 12.1000

Il Governo

*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 12 - (Tirocini formativi e di orientamento) - 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e le Regioni concludono in sede di Conferenza Stato-Regioni un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri:

a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;

b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;

c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza;

d) previsione di non assoluta gratuità del tirocinio, attraverso il riconoscimento di un'indennità, anche in forma forfettaria, in relazione alla prestazione svolta.

2. In ogni caso, la mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lettera d) del comma 1 comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689

3. Dall'applicazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 13

### 13.1000

Il Governo

*Apportare le seguenti modifiche:*

1. *Al comma 4, capoverso «Art. 7», comma 3, sostituire le parole:* «convoca il datore di lavoro e il lavoratore» *con le seguenti:* «trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore»;

2. *Al comma 4, capoverso «Art. 7», dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. La comunicazione contenente l'invito si considera validamente effettuata quando è recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero è consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta»;

3. *Al comma 4, capoverso «Art. 7», dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. In caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 3, la procedura può essere sospesa per un massimo di quindici giorni».

Art. 14

### 14.1000

Il Governo

*Al comma 1, lettera b), capoverso quarto comma, sostituire le parole:* «sulla base delle previsioni della legge, dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili» *con le seguenti:* «sulla base delle tipizzazioni di giustificato motivo soggettivo e di giusta causa previste dai contratti collettivi applicabili».

Art. 17

### 17.1000

Il Governo

*Apportare le seguenti modifiche:*

1. *Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole:* «il giudice fissa» *inserire le seguenti:* «con decreto» *e sopprimere le parole:* «, con decreto da notificare a cura del ricorrente, anche a mezzo di posta elettronica certificata»;

2. *Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:* «L'udienza deve essere fissata non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il giudice assegna un termine per la notifica del ricorso e del decreto non inferiore a venticinque giorni prima dell'udienza, nonché un termine, non inferiore a cinque giorni prima della stessa udienza, per la costituzione del resistente. La notificazione è a cura del ricorrente, anche a mezzo di posta elettronica certificata. Qualora dalle parti siano prodotti documenti, essi debbono essere depositati presso la cancelleria in duplice copia»;

3. *Al comma 2, sopprimere le parole:* «L'udienza di comparizione deve essere fissata non oltre trenta giorni dal deposito del ricorso» *e dopo le parole:* «disposti d'ufficio» *aggiungere le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura civile».

Art. 18

**18.1000**

Il Governo

*Al comma 1, dopo le parole:* «che ha emesso il provvedimento opposto» *aggiungere le seguenti:* «a pena di decadenza».

Art. 19

**19.1000**

Il Governo

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Contro la sentenza che decide sul ricorso è ammesso reclamo davanti alla corte d'appello. Il reclamo si propone con ricorso da depositarsi, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore».

Art. 20

**20.1000**

Il Governo

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. I capi degli uffici giudiziari vigilano sull'osservanza della disposizione di cui al comma 1».

Art. 21

**21.1000**

Il Governo

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1. *Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis. I capi degli uffici giudiziari vigilano sull'osservanza della disposizione di cui al comma 1. 1-ter. Dall'attuazione delle disposizioni della presente sezione **non devono derivare nuovi o maggiori oneri** a carico della finanza pubblica, ovvero minori entrate»;

2. *Sostituire la rubrica con la seguente:* «Disciplina transitoria e disposizioni finanziarie».

Art. 24

**24.1000**

Il Governo

*Al comma 5, dopo le parole:* «imponibili ai fini previdenziali», *aggiungere le seguenti:* «di cui al comma 1».

Art. 25

**25.1000**

Il Governo

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole:* «eventualmente fruiti», *aggiungere le seguenti:* «nel medesimo periodo».

Art. 28

**28.1000**

Il Governo

*Al comma 1, sopprimere le parole:* «non raggiungano il requisito contributivo di 52 settimane di contribuzione negli ultimi due anni, ma».

Art. 31

**31.1000**

Il Governo

*Al comma 1, capoverso d-bis), dopo le parole:* «dell'Assicurazione sociale per l'impiego», *sopprimere la seguente:* «(ASpl)».

Art. 37

**37.1000**

Il Governo

*Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: «, organizzati dalla regione».*

Art. 43

**43.1000**

Il Governo

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La partecipazione al comitato è gratuita e non dà diritto ad alcun compenso».*

Art. 53

**53.1000**

Il Governo

*Al comma 1, sostituire le parole: «a tempo determinato, in somministrazione,», con le seguenti: «a tempo determinato anche in somministrazione».*

Art. 54

**54.1000**

Il Governo

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*«a-bis) Gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine.».*

Art. 56

**56.1000**

Il Governo

*Apportare le seguenti modifiche:*

*al comma 1, lettera a), il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. In tale ultima ipotesi, per il periodo di due giorni goduto in sostituzione della madre è riconosciuta un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione e per il restante giorno in aggiunta all'obbligo di astensione della madre è riconosciuta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione»*

*al comma 1, lettera b), dopo le parole «l'acquisto di servizi di baby-sitting», inserire le seguenti: «ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati».*

Art. 57

**57.1000**

Il Governo

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

*«1-bis. Al terzo periodo del comma 67 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 sono soppresse le parole: "In via sperimentale, con riferimento al triennio 2008-2010," e al comma 68 i periodi secondo, terzo e quarto sono sostituiti dal seguente: "A decorrere dall'anno 2012 lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro è concesso secondo i criteri di cui al precedente comma 67 e con le modalità di cui al primo periodo del presente comma, a valere sulle risorse, pari a 650 milioni di euro, già presenti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relative al Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello.". Conseguentemente è abrogato il comma 14 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183.*

1-ter. Per l'anno 2011, per gli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, comma 47, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad utilizzare le risorse iscritte sui pertinenti capitoli del proprio stato di previsione già impegnate per le medesime finalità.»

b) *alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole:* «e disposizioni in tema di contrattazione di secondo livello»;

#### **57.1001**

Il Governo

*Al comma 1, lettera b), capoverso 8-quinquies, dopo le parole:* «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» *aggiungere le seguenti:* «sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Art. 62

#### **62.1000**

Il Governo

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole:* «non inferiore del 20 per cento rispetto» *con le seguenti:* «superiore almeno del 20 per cento rispetto».

Art. 63

#### **63.1000**

Il Governo

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ovvero minori entrate».

Art. 64

#### **64.1000**

Il Governo

*Sopprimere il comma 1.*

Art. 65

#### **65.1000**

Il Governo

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 30, alinea, le parole: ", entro venticquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" e le parole: "in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione" sono sostituite dalle seguenti: "mediante intesa in Conferenza Stato-Regioni ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, articolo 3";».

Art. 66

#### **66.1000**

Il Governo

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al secondo periodo del comma 1, sostituire le parole:* «attraverso la concertazione istituzionale dello Stato con le regioni e le autonomie locali e il confronto con» *con le seguenti:* «con intesa in Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico e sentite»;

b) *al secondo periodo del comma 1, dopo le parole:* «dorsale informativa unica» *inserire le seguenti:* «mediante l'interoperabilità delle banche dati centrali e territoriali esistenti»;

c) *al primo periodo del comma 2 sopprimere le parole:* «Ai fini di cui al comma 1»;

d) *al primo periodo del comma 2 sopprimere la parola:* «nazionale»;

e) *al primo periodo del comma 2, dopo la parola:* «qualifica» *inserire la seguente:* «/diploma»;

f) *al primo periodo del comma 2, dopo la parola:* «professionale,» *inserire le seguenti:* «conseguiti anche in apprendistato a norma del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167,»;

g) *al secondo periodo del comma 2, sopprimere le parole da:* «Alla realizzazione» *a:* «decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 167»;

h) *al primo periodo del comma 3 sopprimere le parole:* «Ai fini di cui al comma 1»;

- i) *al primo periodo del comma 3, dopo la parola: «intenzionale» inserire le seguenti: «della persona»;*
- l) *al primo periodo del comma 3, sopprimere le parole: «che rispondono ai criteri di cui all'articolo 68, comma 1, lettera e)»;*
- m) *al primo periodo del comma 4, sopprimere le parole: «Ai fini di cui al comma 1»;*
- n) *al primo periodo del comma 4, sostituire le parole: «prescinde da una scelta intenzionale e che» con le seguenti: «, anche a prescindere da una scelta intenzionale,».*

#### Art. 67

##### **67.1000**

Il Governo

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Con medesima intesa di cui all'articolo 66, comma 1, in coerenza con il principio di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze di programmazione delle regioni, sono definiti, sentite le parti sociali, indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali che comprendono l'insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro collegati organicamente alle strategie per la crescita economica, l'accesso al lavoro dei giovani, la riforma del welfare, l'invecchiamento attivo, l'esercizio della cittadinanza attiva, anche da parte degli immigrati. In tali contesti, sono considerate prioritarie le azioni riguardanti:

a) il sostegno alla costruzione, da parte delle persone, dei propri percorsi di apprendimento formale, non formale ed informale di cui all'articolo 66, ivi compresi quelli di lavoro, facendo emergere ed individuando i fabbisogni di competenza delle persone in correlazione con le necessità dei sistemi produttivi e dei territori di riferimento, con particolare attenzione alle competenze linguistiche e digitali;

b) il riconoscimento di crediti formativi e la certificazione degli apprendimenti comunque acquisiti;

c) la fruizione di servizi di orientamento lungo tutto il corso della vita.»;

*b) sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Alla realizzazione e allo sviluppo delle reti territoriali dei servizi concorrono anche:

- le università, nella loro autonomia, attraverso l'inclusione dell'apprendimento permanente nelle loro strategie istituzionali, un'offerta formativa flessibile e di qualità, che comprende anche la formazione a distanza, per una popolazione studentesca diversificata, appropriati servizi di orientamento e consulenza, partenariati nazionali, europei e internazionali a sostegno della mobilità delle persone e dello sviluppo sociale ed economico;

- le imprese, attraverso rappresentanze datoriali e sindacali;

- le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nell'erogazione dei servizi destinati a promuovere la crescita del sistema imprenditoriale e del territorio, che comprendono la formazione, l'apprendimento e la valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita dalle persone.»;

*c) al comma 3, sostituire le parole: «può comportare» con le seguenti: «comporta»;*

*d) nella rubrica, sostituire le parole: «Sistemi integrati territoriali» con le seguenti: «Reti territoriali dei servizi»;*

#### Art. 68

##### **68.1000**

Il Governo

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il Governo é delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, sentito il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, delle università e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sentite le parti sociali, un decreto legislativo per la definizione delle norme generali e livelli essenziali delle prestazioni, riferiti agli ambiti di rispettiva competenza dello Stato, delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali ed informali, in raccordo con il sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui all'articolo 69, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione e validazione degli apprendimenti non formali ed informali di cui all'articolo 66, commi 3 e 4, acquisiti dalla persona, quali servizi effettuati su richiesta dell'interessato, finalizzate a valorizzare il patrimonio culturale e professionale delle persone e la consistenza e correlabilità dello

stesso in relazione alle competenze certificabili e ai crediti formativi riconoscibili ai sensi dell'articolo 69;

b) individuazione e validazione dell'apprendimento non formale e informale di cui alla lettera a) effettuati attraverso un omogeneo processo di servizio alla persona e sulla base di idonei riscontri e prove, nel rispetto delle scelte e dei diritti individuali e in modo da assicurare a tutti pari opportunità;

c) esperienze di lavoro considerate quale parte essenziale del percorso educativo, formativo e professionale della persona;

d) individuazione e validazione dell'apprendimento non formale e informale quali servizi realizzati da soggetti abilitati sulla base di predefiniti livelli essenziali delle prestazioni e tramite apposite procedure di accreditamento/autorizzazione da parte delle istituzioni preposte al sistema nazionale di certificazione di cui all'articolo 69;

e) possibilità di riconoscimento degli apprendimenti non formali e informali convalidati come crediti formativi in relazione ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni compresi nel repertorio nazionale di cui all'articolo 69;

f) procedure di validazione dell'apprendimento non formale ed informale e di riconoscimento dei crediti ispirate a principi di semplicità, trasparenza, rispondenza ai sistemi di garanzia della qualità e valorizzazione del patrimonio culturale e professionale accumulato nel tempo dalla persona;

g) riscontri e prove di cui alla lettera b), effettuati sulla base di quadri di riferimento e regole definiti a livello nazionale, in relazione ai livelli e ai sistemi di referenziazione dell'Unione europea e in modo da assicurare, anche a garanzia dell'equità e del pari trattamento delle persone, la comparabilità delle competenze certificate sull'intero territorio nazionale.»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, con riferimento alle certificazioni di competenza, è considerato anche il ruolo svolto dagli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.»;

c) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Dall'adozione del decreto legislativo di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la facoltà delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di stabilire la quota dei costi a carico della persona che chiede la convalida dell'apprendimento non formale e informale e la relativa certificazione delle competenze.».

d) *nella rubrica, sopprimere le parole:* «e certificazione delle competenze»;

## Art. 69

### 69.1000

Il Governo

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, al primo periodo, sopprimere le parole:* «di cui all'articolo 1»;

b) *al comma 2, al termine del primo periodo, inserire il seguente:* «La certificazione conduce al rilascio di un certificato, un diploma o un titolo che documenta formalmente l'accertamento e la convalida effettuati da un ente pubblico o da un soggetto accreditato e/o autorizzato.»;

c) *al comma 2, al secondo periodo, sostituire le parole:* «Le relative procedure» *con le seguenti:* «Le procedure di certificazione»;

d) *al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole:* «di cui all'articolo 66, comma 1» *inserire le seguenti:* «, nel rispetto delle norme di accesso agli atti amministrativi e di tutela della *privacy*.»;

e) *al primo periodo del comma 3, dopo le parole:* «di validazione» *inserire le seguenti:* «nel caso»;

f) *sopprimere il comma 4;*

g) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Tutti gli *standard* delle qualificazioni e competenze certificabili ai sensi del presente sistema pubblico di certificazione sono raccolti in repertori codificati a livello nazionale o regionale, pubblicamente riconosciuti e accessibili in un repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.»;

h) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Con il medesimo decreto legislativo di cui all'articolo 68, comma 1 sono definiti:

- gli *standard* di certificazione delle competenze e dei relativi servizi, rispondenti ai principi di cui al comma 1, che contengono gli elementi essenziali per la riconoscibilità e ampia spendibilità delle certificazioni in ambito regionale, nazionale ed europeo;

- i criteri per la definizione e l'aggiornamento, almeno ogni tre anni, del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali;

- le modalità di registrazione delle competenze certificate, anche con riferimento al libretto formativo ed alle anagrafi del cittadino.»;

i) *sopprimere il comma 7.*

### **37.7 (testo 2)**

**VIESPOLI, AUGELLO, POLI BORTONE, CARRARA, MENARDI**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Possono essere destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al comma precedente i lavoratori appartenenti ai settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, sino alla costituzione dei fondi di solidarietà di cui ai successivi articoli 42 e 43. Oltre tale data, i trattamenti in oggetto possono essere destinati ai lavoratori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale e non destinatari delle prestazioni dei fondi di solidarietà, anche in considerazione del requisito dimensionale di cui al successivo articolo 42, comma 7, nei limiti delle risorse annualmente assegnate con decreto del Ministro del lavoro d'intesa con la Conferenza unificata a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Per tutto il periodo di concessione dei trattamenti in oggetto, i datori di lavoro sono soggetti al contributo previsto dall'articolo 12 della legge n. 153 del 1969 così come modificata dal decreto legislativo n. 314 del 1997».

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 10 MAGGIO 2012

### 312<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

MORRA

*Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Martone.*

*La seduta inizia alle ore 13,25.*

*IN SEDE REFERENTE*

#### **(3249) Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente MORRA comunica che i relatori hanno depositato emendamenti al testo, pubblicati in allegato al resoconto. Alla luce delle nuove proposte emendative pervenute, propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti a venerdì 11, alle ore 18.

La Commissione conviene.

Il presidente MORRA dichiara di ritirare tutti gli emendamenti a sua firma, ad esclusione dei numeri 3.3, 5.62, 57.11, 71.1 e 71.2. Comunica inoltre che il senatore De Eccher ha dichiarato di ritirare tutti gli emendamenti a sua firma e che analogamente la senatrice Spadoni Urbani rinuncia alle proprie proposte emendative, eccezion fatta per le seguenti: 1.13, 1.15, 3.52, 6.6, 8.12, 8.16, 29.22, 29.63, 46.2, 53.16, 56.16, 58.0.8, 65.12, 67.10, 68.13, 69.5, 71.6 e 71.9 (testo 2).

Informa altresì la Commissione che sono pervenute riformulazioni degli emendamenti 55.4 e 56.1 già presentati, pubblicate in allegato al resoconto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,35.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 3249

Art. 1

### 1.100

I RELATORI

*Apportare le seguenti modifiche:*

1. *Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) promuovendo modalità partecipative di relazioni industriali in conformità agli indirizzi assunti in sede europea, al fine di migliorare il processo competitivo delle imprese»;

2. *al comma 2, dopo le parole: «monitoraggio e valutazione», aggiungere le seguenti: «basato su dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) e da altri soggetti del Sistema statistico nazionale (Sistan)»;*

3. *al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il sistema assicura, altresì, elementi conoscitivi sull'andamento dell'occupazione femminile, rilevando, in particolare, la corrispondenza dei livelli retributivi al principio di parità di trattamento.»;*

4. *al comma 4, al primo periodo, sostituire la parola: «organizza» con le seguenti: «e l'Istat organizzano» e sostituire le parole: «una banca dati» con le seguenti: «delle banche dati»;*

5. *al comma 5, sostituire le parole: «La banca dati di cui al comma 4 contiene» con le seguenti: «Le banche dati di cui al comma 4 contengono» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed eventuali altre informazioni utili ai fini dell'analisi di impatto e del monitoraggio».*

Art. 3

### 3.100

I RELATORI

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

1. *alla lettera b), sostituire le parole: «a sei mesi» con le seguenti: «a dodici mesi» e, dopo le parole: «n. 276» aggiungere il seguente periodo: «I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere che in luogo dell'ipotesi di cui al precedente periodo il requisito di cui al comma 1 non sia richiesto nei casi in cui l'assunzione a tempo determinato avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato dalle ragioni di cui all'articolo 5, comma 3, nel limite complessivo del 6 per cento del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unità produttiva;»;*

2. *dopo la lettera g), inserire la seguente:*

«g-bis) Al medesimo articolo 5, al comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 1-bis, possono prevedere, stabilendone le condizioni, la riduzione dei predetti periodi, rispettivamente, fino a venti giorni e trenta giorni nei casi in cui l'assunzione a termine avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato: dall'avvio di una nuova attività; dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente. In mancanza di un intervento della contrattazione collettiva, ai sensi del precedente periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le medesime organizzazioni sindacali, provvede a individuare le specifiche condizioni in cui, ai sensi del periodo precedente, operano le riduzioni ivi previste;"»;

3. *alla lettera h), sostituire le parole: «dei commi 3 e 4» con le seguenti: «del comma 4».*

Art. 5

### 5.100

I RELATORI

*Apportare le seguenti modifiche:*

1. *Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «commi 3 e 4» e dopo le parole: «il medesimo datore di lavoro» inserire le seguenti: «; tale rapporto non può superare il cento per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità;»*

2. *Al comma 1, lettera d) apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire le parole: «L'assunzione di nuovi apprendisti» con le seguenti: «Fermo restando la possibilità di assumere sempre un nuovo apprendista, l'assunzione di ulteriori apprendisti;»*

b) *dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti.*

«3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis non trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a dieci unità;  
3-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sostituire le parole: "per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento" con le seguenti: "per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento".»

#### Art. 7

### 7.100

#### I RELATORI

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

1. *Sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'articolo 34 sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1 le parole: "ai sensi dell'articolo 37" sono soppresse; il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con più di cinquantacinque anni di età e con soggetti con meno di ventiquattro anni di età, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età".»;

2. *Sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) all'articolo 35 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms, fax o posta elettronica certificata. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al precedente periodo, nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma trova applicazione la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non trova applicazione la procedura di diffida di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124".»;

3. *Sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) l'articolo 37 è abrogato».

#### Art. 8

### 8.100

#### I RELATORI

*Apportare le seguenti modifiche:*

1. *Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) L'articolo 63 è sostituito dal seguente: «Art. 63 - (Corrispettivo) -1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere adeguato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e non può comunque essere inferiore, in proporzione alla durata del contratto, all'importo annuale determinato periodicamente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. A tal fine, in considerazione delle caratteristiche della tipologia contrattuale di cui all'articolo 61 sono assunti come criteri di quantificazione, da un lato, gli emolumenti previsti per analoghe prestazioni svolte nella forma del contratto d'opera di cui all'articolo 2222 del codice civile e, dall'altro, la media delle retribuzioni previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in riferimento a prestazioni comparabili e omogenee rese in forma di lavoro subordinato. Il decreto ministeriale è emanato sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui al precedente periodo».».

2. *Al comma 3, aggiungere, in fine, in seguente p*

*eriodo:* «In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 63, come sostituito dal comma 1, il decreto ministeriale è emanato entro dodici mesi dalla citata data di entrata in vigore della presente legge».

#### Art. 9

### 9.100

#### I RELATORI

*Al comma 1, capoverso «Art. 69 » apportare le seguenti modifiche al comma 1:*

1. *alla lettera a), sostituire le parole: «sei mesi », con le seguenti: «otto mesi»;*

2. *alla lettera b), sostituire le parole: «75 per cento », con le seguenti: «80 per cento»;*

3. alla lettera c), dopo la parola: «postazione », aggiungere la seguente: «fissa».

4. aggiungere in fine i seguenti commi:

«1-bis. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:

a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività;

b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

1-ter. La presunzione di cui al comma 1 non opera, altresì, con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi e detta specifici requisiti e condizioni. La ricognizione delle predette attività è demandata a decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi, in fase di prima applicazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

#### Art. 10

##### 10.100

###### I RELATORI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La predetta presunzione si applica, altresì, qualora l'apporto di lavoro non presenti i requisiti di cui all'articolo 69-bis, comma 1-bis, lettera a), del decreto legislativo n. 276 del 2003, come modificato dall'articolo 9 della presente legge».

#### Art. 11

##### 11.100

###### I RELATORI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) l'articolo 70 è sostituito dal seguente: «Articolo 70 - (Definizione e campo di applicazione) - 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma. 2. Nel settore agricolo il ricorso alle attività lavorative occasionali di cui al comma 1 è ammesso esclusivamente nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e non possono comunque essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, fermi restando i limiti di cui al comma 1, secondo periodo. 3. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno. 4. I compensi percepiti dal lavoratore sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno».

a-bis) All'articolo 72, comma 1, dopo le parole: "carnet di buoni" sono aggiunte le seguenti: " orari, numerati progressivamente e datati" e dopo le parole: "periodicamente aggiornato" è aggiunto il seguente periodo: "Il decreto stabilisce, altresì, modalità di riscontro temporale dell'utilizzo della prestazione retribuita con il buono".»

#### Art. 13

##### 13.100

###### I RELATORI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Il licenziamento intimato all'esito del procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, oppure all'esito del procedimento di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato, salvo l'eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva; è fatto salvo, in ogni caso, l'effetto

sospensivo disposto dalle norme a tutela della maternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Gli effetti rimangono, altresì, sospesi in caso di impedimento derivante da infortunio occorso sul lavoro. Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato»

#### Art. 14

##### **14.100**

###### I RELATORI

*Al comma 1, lettera b), al quarto capoverso, dopo le parole: «delle previsioni» sopprimere le seguenti: «della legge,».*

#### Art. 27

##### **27.100**

###### I RELATORI

*Apportare le seguenti modifiche:*

*1. Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 22, può richiedere la liquidazione degli importi del relativo trattamento pari al numero di mensilità non ancora percepite, al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, per avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa, per associarsi in cooperativa. Tale possibilità è riconosciuta nel limite delle risorse non superiore a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati limiti, condizioni e modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma».

*2. Nella rubrica, prima delle parole: «Nuova occupazione» inserire le seguenti: «Tutele della».*

#### Art. 29

##### **29.100**

###### I RELATORI

*Apportare le seguenti modifiche:*

*1. Al comma 5, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché, fino al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale è corrispondentemente ridotto;».*

*2. Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Il contributo di cui al comma 7 non è dovuto nei seguenti casi:

*a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;*

*b) in caso di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per completamento attività e chiusura cantiere; c) fino al 31 dicembre 2016 nei casi in cui sia dovuto il contributo di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223».*

#### Art. 35

##### **35.100**

###### I RELATORI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. In via transitoria per gli anni 2013, 2014 e 2015: a) il requisito di cui alla lettera e) del comma 1, relativo alle mensilità accreditate, è ridotto da quattro a tre mesi; b) l'indennità di cui al

comma 2 è pari ad una somma del 7 per cento del minimale annuo; c) le risorse di cui al comma 1 sono integrate in misura di 60 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale è corrispondentemente ridotto. Al termine del periodo transitorio, in sede di monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, con particolare riferimento alle misure recate dall'articolo 8 e seguenti della presente legge, si provvede a verificare la rispondenza dell'indennità di cui al presente articolo alle finalità di tutela, considerate le caratteristiche della tipologia contrattuale, anche al fine di valutare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, eventuali correzioni della misura stessa, quali la sua sostituzione con tipologie di intervento previste dall'articolo 28».

#### Art. 42

#### **42.0.100**

#### **I RELATORI**

*Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 42-bis.**

*(Fondi di solidarietà bilaterali: modello alternativo)*

1. In alternativa al modello previsto dall'articolo 42 e dalle relative disposizioni attuative di cui all'articolo 44 e seguenti, in riferimento ai settori di cui al comma 1 del medesimo articolo 42 nei quali siano operanti, alla data di entrata in vigore della presente legge, consolidati sistemi di bilateralità e in considerazione delle peculiari esigenze dei predetti settori, quale quello dell'artigianato, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali di cui al citato comma 1 possono, nel termine di sei mesi dalla predetta data di entrata in vigore della presente legge, adeguare le fonti istitutive dei rispettivi fondi bilaterali alle finalità perseguite dall'articolo 42, prevedendo misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attività produttive interessate.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli accordi e i contratti collettivi definiscono:

a) un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore allo 0,20 per cento;

b) le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilità del fondo di solidarietà bilaterale;

c) l'adeguamento dell'aliquota in funzione dell'andamento della gestione ovvero la rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro tenendo presente in via previsionale gli andamenti del relativo settore in relazione anche a quello più generale dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario del fondo medesimo;

d) la possibilità di far confluire al fondo di solidarietà quota parte del contributo previsto per l'eventuale fondo interprofessionale di cui all'articolo 42, comma 10;

e) criteri e requisiti per la gestione dei fondi.

3. In considerazione delle finalità perseguite dai fondi di cui al comma 1, volti a realizzare ovvero integrare il sistema, in chiave universalistica, di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro e in caso di sua cessazione, con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, sono dettate disposizioni per determinare: requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti preposti alla gestione del fondo medesimo; criteri e requisiti per la contabilità dei fondi; modalità volte a rafforzare la funzione di controllo sulla loro corretta gestione e di monitoraggio sull'andamento delle prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard e parametri omogenei.

4. In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 l'indennità di cui all'articolo 22 della presente legge è riconosciuta ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 23 e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa a carico dei Fondi bilaterali di cui al presente articolo, ovvero a carico dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 42. La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate da computare in un biennio mobile. Il trattamento è riconosciuto nel limite delle risorse non superiore a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale è corrispondentemente ridotto.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale».

*Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:*

*all'articolo 43, comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 42» aggiungere le seguenti: «ovvero ai sensi dell'articolo 42-bis»;*

*all'articolo 45, commi 1 e 2 sostituire le parole: «articoli 42 e 43» con le seguenti: «articoli 42, 42-bis e 43».*

Art. 55

#### **55.100**

I RELATORI

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «secondo modalità» fino a: «presente legge,»*

Art. 68

#### **68.0.100**

I RELATORI

*Dopo l'articolo 68, inserire il seguente:*

##### **«Art.68-bis.**

*(Delega al Governo in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché per la definizione di misure per la democrazia economica)*

1. Al fine di conferire organicità e sistematicità alle norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché di partecipazione dei dipendenti agli utili e al capitale, il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno o più decreti legislativi finalizzati a favorire le forme di coinvolgimento dei lavoratori nell'impresa, attivate attraverso la stipulazione di un contratto collettivo aziendale e individuale nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione degli obblighi di informazione, consultazione o negoziazione a carico dell'impresa nei confronti delle organizzazioni sindacali, dei lavoratori, o di appositi organi individuati dal contratto medesimo, nel rispetto dei livelli minimi fissati dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, di recepimento della direttiva europea 2002/14/CE sull'informazione e consultazione dei lavoratori;

b) previsione di procedure di verifica dell'applicazione e degli esiti di piani o decisioni concordate, anche attraverso l'istituzione di organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati delle prerogative adeguate;

c) istituzione di organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati di competenze di controllo e partecipazione nella gestione di materie quali la sicurezza dei luoghi di lavoro e la salute dei lavoratori, l'organizzazione del lavoro, la formazione professionale, la promozione e l'attuazione di una situazione effettiva di pari opportunità, le forme di remunerazione collegate al risultato, i servizi sociali destinati ai lavoratori e alle loro famiglie, forme di welfare aziendale, ogni altra materia attinente alla responsabilità sociale dell'impresa;

d) controllo sull'andamento o su determinate scelte di gestione aziendali, mediante partecipazione di rappresentanti eletti dai lavoratori o designati dalle organizzazioni sindacali in organi di sorveglianza;

e) previsione della partecipazione dei lavoratori dipendenti agli utili o al capitale dell'impresa e della partecipazione dei lavoratori all'attuazione e al risultato di piani industriali, con istituzione di forme di accesso dei rappresentanti sindacali alle informazioni sull'andamento dei piani medesimi;

f) previsione che nelle imprese esercitate in forma di società per azioni o di società europea, a norma del regolamento n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che occupino complessivamente più di 300 lavoratori e nelle quali lo statuto prevede che l'amministrazione e il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in conformità agli articoli da 2409-*octies* a 2409-*quaterdecies* del codice civile, possa essere prevista la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza come membri a pieno titolo di tale organo, con gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei membri che rappresentano gli azionisti, compreso il diritto di voto;

g) previsione dell'accesso privilegiato dei lavoratori dipendenti al possesso di azioni, quote del capitale dell'impresa, o diritti di opzione sulle stesse, direttamente o mediante la costituzione di fondazioni, di appositi enti in forma di società di investimento a capitale variabile, oppure di

associazioni di lavoratori, i quali abbiano tra i propri scopi un utilizzo non speculativo delle partecipazioni e l'esercizio della rappresentanza collettiva nel governo dell'impresa.

2. Per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al comma 90 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in quanto compatibili e da essi non devono derivare nuovi, maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

#### **55.4 (testo 2)**

**CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA**

*L'articolo 55 è sostituito dal seguente:*

«Art. 55. - (*Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro*). – 1. In tutti i casi in cui si intende recedere per iscritto dal contratto di lavoro si applica la disciplina di cui ai commi da 2 a 6 del presente articolo.

2. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 1, si intendono tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale di cui al comma 2 dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, i contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile, per cui l'associato fornisce prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili sono qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.

3. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie è sottoscritta, pena la sua nullità, dalla lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d'opera o dal prestatore d'opera, su appositi moduli predisposti con le modalità di cui al comma 5 e resi disponibili gratuitamente dalle direzioni provinciali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego.

4. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1372 del codice civile, la lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è sottoscritta, pena la sua nullità, dalla lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d'opera o dal prestatore d'opera e dal datore di lavoro, dalla datrice di lavoro o dal committente, su appositi moduli predisposti con le modalità di cui al comma 5 e resi disponibili gratuitamente dalle direzioni provinciali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego.

5. I moduli di cui i commi 3 e 4, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono compilati a cura del firmatario, o dei firmatari in caso di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e devono contenere i seguenti dati:

a) un codice alfanumerico progressivo di identificazione;

b) la data di emissione;

c) i dati identificativi della lavoratrice, del lavoratore, della prestatrice d'opera o del prestatore d'opera;

d) i dati identificativi del datore di lavoro, della datrice di lavoro o del committente;

e) la tipologia di contratto da cui si intende recedere e la data della sua stipulazione;

f) il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento;

g) la qualifica;

h) la data di decorrenza e il motivo delle dimissioni;

i) il numero di giorni di preavviso previsti dal CCNL di riferimento;

l) la dichiarazione del lavoratore sulla sua volontà di svolgere o non svolgere l'attività lavorativa nel periodo di preavviso;

m) ogni altro elemento utile.

I moduli di cui al primo periodo hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione. Il decreto di cui al primo periodo definisce altresì le modalità per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni dei moduli. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite con il decreto di cui al primo periodo, che garantiscano al contempo la certezza dell'identità del richiedente, o dei richiedenti in caso di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, la riservatezza dei dati personali nonché l'individuazione della data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di validità di cui al secondo periodo. Con apposite convenzioni a titolo gratuito stipulate nelle forme definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attraverso le quali è reso possibile, alla lavoratrice, al lavoratore, alla prestatrice d'opera o al prestatore d'opera

e, in caso di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, al datore di lavoro, alla datrice di lavoro o al committente acquisire gratuitamente i moduli di cui al presente articolo, anche tramite i patronati, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e, in caso di lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

6. La comunicazione di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie o della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, con i moduli di cui al comma 5, è inviata per via informatica al servizio competente ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, con le modalità di cui al comma 6-ter dell'articolo 4-bis del medesimo decreto legislativo n. 181 del 2000.

7. Con apposito decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede ad adeguare il sistema delle comunicazioni obbligatorie di cui al comma 7 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.

8. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

### **56.1 (testo 2)**

**CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA**

*Sostituire l'articolo con i seguenti:*

«Art. 56. - (Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151). – 1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:

"1. Le lavoratrici hanno diritto a un'indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2";

b) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

"Art. 28. - (Congedo di paternità). – 1. Il padre lavoratore è tenuto:

a) a presentare al datore di lavoro, entro trenta giorni dalla data del parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) ad astenersi obbligatoriamente dal lavoro per un periodo di quindici giorni lavorativi continuativi entro i tre mesi successivi alla data di nascita del figlio, previa comunicazione al datore di lavoro.

2. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

3. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 2 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede con quota parte delle maggiori entrate determinate a decorrere dall'anno 2012 dalle disposizioni di cui al comma 2, ed accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2012, il prelievo erariale unico di cui all'[articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#), e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;

b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;

c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;

d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;

e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008."

Art. 56-bis. - (*Indennità universale per maternità*). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma della disciplina a tutela della maternità.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconoscimento, senza vincoli di anzianità contributiva, alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritte ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, e alle lavoratrici iscritte ad una delle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale previste per i lavoratori autonomi, del diritto ad un'indennità per maternità per i due mesi precedenti la data effettiva del parto e per i tre mesi successivi alla data stessa di entità pari all'80 per cento del reddito medio giornaliero da lavoro prodotto nei dodici mesi precedenti l'inizio del congedo di maternità ovvero pari, se superiore, all'80 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per ciascuna tipologia di lavoro autonomo e professionale;

b) riconoscimento alle lavoratrici di cui alla lettera a) della facoltà di astensione totale o parziale dal lavoro per il periodo di godimento dell'indennità per maternità, anche ai fini dell'applicazione nel medesimo periodo di un regime di contribuzione previdenziale di tipo totalmente o parzialmente figurativo;

c) riconoscimento, ai fini dell'accesso alla contribuzione figurativa di cui alla lettera b), del diritto all'astensione anticipata per gravidanza a rischio, secondo le fattispecie e modalità di cui all'articolo 17 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni;

d) estensione, con particolare riferimento alle piccole e micro imprese, della possibilità di sostituzione in caso di maternità delle lavoratrici autonome, già riconosciuta dall'articolo 4, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ai familiari della lavoratrice stessa, come individuati ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché ai soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto;

e) riconoscimento di una speciale indennità di maternità per il periodo intercorrente fra i due mesi precedenti la presunta data del parto ed i tre mesi successivi alla nascita alle donne che non godono di trattamenti economici per malattia, di trattamento di disoccupazione, sia ordinario sia speciale, di trattamento di integrazione salariale sia ordinario sia straordinario, di indennità di maternità di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o dei trattamenti di cui alla lettera a) del presente comma».